

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1983

Modifica dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. Determinazione della competenza del tribunale per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la Corte costituzionale, proseguendo nell'esame dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, relativo alla determinazione della competenza del Tribunale per i minorenni, con sentenza n. 222 del 15 luglio 1983, ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale della norma suddetta anche nella parte in cui consentiva la deroga della competenza del tribunale per i minori nell'ipotesi di concorso di minori e maggiori degli anni 18 nello stesso reato.

Pur apprezzandosi il rigore giuridico e la sensibilità culturale della Corte costituzionale ed i principi ispiratori della suaccennata decisione, non possono nascondersi le gravi difficoltà pratiche insorte a seguito dell'esecuzione della sentenza medesima, soprattutto per la divaricazione della fase istruttoria e per l'autonomo procedere, in ogni caso, a carico di minori presso la procura della Repubblica dei minorenni e a carico, invece, dei coimputati maggiorenni presso la procura ordinaria.

Tra gli inconvenienti più gravi vanno segnalati:

1) la concentrazione degli atti di polizia giudiziaria e dei corpi di reato presso la procura ordinaria (precedente nei confronti dei maggiorenni), impedisce di fatto ogni

attività istruttoria da parte della procura per i minorenni che difetta di dati e reperi;

2) le due « istruttorie parallele » non solo risultano un doppione ma creano di fatto rischi concreti di conflitto di valutazioni tecniche e giuridiche in ordine ad un unico elemento di fatto.

Ma il più grave degli inconvenienti lamentati e che già la pratica dei primi mesi seguenti alla sentenza della Corte costituzionale ha rilevato possibile e ricorrente, è la vanificazione del principio del segreto istruttorio perchè l'istruttoria a carico del coimputato minorenne, svolgendosi e concludendosi assai prima di quella condotta in sede ordinaria, non potrà non comportare il deposito degli atti processuali la cui riservatezza risulta ancora essenziale ai fini dell'altra istruttoria non ancora conclusa.

Si pensi, in proposito, ai grossi ed irreversibili guasti per la giustizia, in particolare nei processi per terrorismo e criminalità organizzata.

Taluni dei suddetti inconvenienti sono stati previsti e dialetticamente superati dalla Corte costituzionale, secondo cui la realizzazione della pretesa punitiva rispetto

ai minori deve ritenersi subordinata a prospettive di recupero e reinserimento sociale del minore medesimo.

Rispondono a tale esigenza, la particolare composizione del collegio giudicante dei minori, caratterizzata dalla presenza, accanto ai togati, di giudici laici benemeriti della assistenza sociale; le diverse e particolari garanzie assicurate all'imputato dal rito minorile, quali, ad esempio, la previsione di ricerche obbligatorie sui precedenti personali e familiari del minore sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale; lo svolgimento delle udienze a porte chiuse, con possibilità di intervento di congiunti dell'imputato nonchè dei rappresentanti per la assistenza e la protezione dei minori.

Sicchè, com'è scritto testualmente nella più volte citata sentenza della Corte costituzionale, nella peculiarità delle sue funzioni, il giudice minorile deve essere visto più che come « giudice delle sanzioni », come « giudice promotore dei diritti del minore ».

Una soluzione che da un lato rispetti i principi enunciati dalla Corte costituzionale e che dall'altro eviti i gravi inconvenienti lamentati circa la loro pratica applicazione, può ricercarsi nel mantenere fermo il prin-

cipio che il minore, sempre ed in ogni caso, deve essere giudicato dal suo giudice naturale, cioè dal tribunale per i minorenni, ma che ciò — nella sola ipotesi di concorso di minori e maggiori degli anni 18 nello stesso reato — può non valere per la fase istruttoria che può essere, invece, svolta anche dal procuratore della Repubblica ordinario e dal giudice istruttore, con la rigorosa osservanza di tutta la normativa che si riconosce nella denominazione di « tutela dei minori » e cioè dei loro interessi processuali, costituzionalmente garantiti.

A ben guardare, infatti, le esigenze di tutela sottolineate dalla Corte costituzionale riguardano proprio, essenzialmente, la fase del giudizio; ma questo, come già detto, dovrà svolgersi per il minore sempre presso il « suo tribunale ».

Senza dire che nell'istruttoria « ordinaria » dovrà essere rigorosamente osservato il complesso delle norme comunque riguardanti particolari « tutele » dei minori imputati. E ciò per corrispondere alla sostanza dei principi sanciti dalla Corte costituzionale.

Si propone, perciò, la seguente riformulazione dell'articolo 9 del regio decreto-legge n. 1404.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« La disposizione non è applicabile per la sola fase istruttoria del procedimento, nell'ipotesi di concorso di minori e maggiori degli anni 18 nello stesso reato. In tal caso l'istruttoria sarà svolta dal giudice ordinario, nel rispetto di tutta la normativa concernente la tutela della personalità del minore ».